



SEZIONE QUARTA CIVILE

ORDINANZA DI VENDITA BENE OGGETTO DI GIUDIZIO DIVISIONALE EX ARTT.
788 E 570 C.P.C.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17354/2022 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

ATTORE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F. 00884060526)

CONVENUTA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

CONVENUTO -CONTUMACE

Il Giudice Alessandro Petrucci,
vista la sentenza pronunciata tra le parti;
vista l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data;
rilevato, altresì, che è stata accertata e dichiarata la non comoda divisibilità e l'assenza di richieste di assegnazione dei beni che, conseguentemente, deve disporsi la vendita dell'immobile sito *in Rho (MI frazione di Mazzo, via Carlo Dossi n. 1, identificato presso il N.C.E.U.:*
- foglio 25, mappale 222, sub. 8, (appartamento e solaio);
- foglio 25, mappale 222, sub. 2 (autorimessa)
con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista delegato;
visti gli artt. 788 comma primo, 568, 569, 570 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita delega il Notaio Monica Ray con studio in Milano, Via Aurelio Saffi n. 23

ASSEGNA

a titolo di fondo spese, la somma di € 1.500,00 a carico delle parti condividenti in solido, autorizzando il delegato a richiedere alle medesime un ulteriore fondo spese di € 1.500,00 in caso di necessità di procedere ad ulteriori esperimenti di vendita

determina

il valore del compendio in

€ 199.000,00

decurtati entrambi del 10% in considerazione del mancato riconoscimento all'aggiudicatario della garanzia per vizi,

Dispone che il pagamento del suddetto fondo spese avvenga nel termine di giorni 45 dalla data della presente ordinanza, sul conto corrente intestato alla procedura divisionale che il delegato alla vendita provvederà ad aprire e comunicare tempestivamente

Dispone che in caso di mancato versamento nel termine stabilito senza giustificato motivo il professionista Delegato provvederà a rimettere senza indugio il fascicolo al g.i. per gli opportuni provvedimenti, specificando se intenda rinunciare all'incarico conferitogli. A tale proposito, si avverte che il comportamento omissivo delle parti in punto di versamento del fondo spese per effettuazione della pubblicità, nel termine assegnato dal giudice, sarà valutato ai fini della dichiarazione di estinzione della procedura divisionale.

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Con riferimento al contenuto delle attività delegate da svolgere, compresa la pubblicità necessaria, si rinvia alle disposizioni di legge rilevanti a fini esecutivi (nei limiti della compatibilità) nonché alle disposizioni ed istruzioni invalse nella Terza Sezione Civile del Tribunale (e ai modelli da essa predisposti) in relazione all'unicità del cespite da vendere

Aggiorna la causa per la verifica dell'incombente all'udienza **dell'8 luglio 2026 ore 11.15**

Si comunichi anche al delegato nominato

Milano, 23 febbraio 2026

Il Giudice
Alessandro Petrucci